

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Polizza Incendio Rischi Nominati – Operatori Nautici"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa Incendio in formulazione Rischi Nominati.



Che cosa è assicurato?

- ù I danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- ù I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- ù I guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Il prodotto offre ulteriori garanzie nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?"

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei limiti di indennizzo puntualmente indicati in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ù Eventi non espressamente indicati;
- ù Cose ed ubicazioni non indicate in polizza;
- ù Cose in ubicazioni con caratteristiche costruttive ed attività svolta diverse da quelle dichiarate.



Ci sono limiti di copertura?

Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, delimitazioni per il cui dettaglio si rimanda al-DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?"



Dove vale la copertura?

- ù L'assicurazione vale per i danni che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa, secondo i termini e le modalità previste all'interno del DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?".



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

In caso di frazionamento del premio annuale in rate semestrali, può essere prevista l'applicazione di una addizionale del Premio nella misura del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di polizza.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D. lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "Polizza Incendio Rischi Nominati – Operatori Nautici"

21/10/2023 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2022 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 1.601 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.164 milioni di euro.

Si rinvia alla "*Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)*", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.201 milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 990 milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.629 milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.629 milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **256%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'impresa

Cose assicurabili a condizioni speciali

Sono assicurabili a condizioni speciali:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta

	<p>rappresentante un valore;</p> <p>b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;</p> <p>c) apparecchiature elettroniche;</p> <p>d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;</p> <p>e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;</p> <p>f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.</p> <p>Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), d) e e), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.</p>
Acqua condotta	La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici, esclusi quelli di estinzione, esistenti nelle opere civili a mare e nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime.
Acqua piovana	La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.
Autocombustione	La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) sempreché siano state rispettate le procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.
Caduta di meteoriti, scorie, corpi volanti, aeromobili od orbitanti	La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da caduta di meteoriti, scorie, aeromobili, corpi volanti od orbitanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi, in ogni caso, ordigni esplosivi.
Colpa grave	La Società, a parziale deroga dell'Art. "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente polizza, causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
Danni a fabbricati aperti	La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti da fabbricati, aperti da uno o più lati, o tettoie, e quanto in essi contenuto.
Eventi atmosferici	La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.
Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi (compreso 'terrorismo')	<p>A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società indennizza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti dolosi compresi quelli vandalici, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; 2. gli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi (escluso 'terrorismo')	<p>La Società indennizza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti dolosi compresi quelli vandalici, esclusi quelli di terrorismo; 2. gli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, esclusi quelli di terrorismo.

Fenomeno elettrico	La Società, a parziale deroga dell'Art. "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali o componenti elettronici facenti parte del macchinario e degli impianti industriali comprese le relative apparecchiature di comando, controllo e regolazione, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Fumo	La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Gelo	La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e delle relative tubazioni ed organi di collegamento od intercettazione, di pertinenza dei fabbricati e dell'attività svolta, a seguito di gelo.
Grandine	La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a: a) serramenti, lastre, vetrate e lucernari in genere; b) elementi in cemento-amianto, plastica ed altri conglomerati artificiali, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati; c) imbarcazioni.
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	La Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento da acqua in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
Limite di indennizzo per merci e imbarcazioni	Relativamente alle "merci compreso infiammabili e merci speciali" ed "Imbarcazioni" assicurate nelle ubicazioni dichiarate in polizza, in nessun caso la Società pagherà, per ciascuna di dette ubicazioni, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa o nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in polizza.
Maggiori spese	La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
Mareggiata (compresa diga foranea)	La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai "Fabbricati", alle "Opere civili a mare", a "Macchinari e attrezzature" e alla "Diga Foranea", derivanti dall'azione del mare quando la forza dello stesso è uguale o superiore a "FORZA SEI", così come accertato dalle competenti Autorità.
Mareggiata (esclusa diga foranea)	La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai "Fabbricati", alle "Opere civili a mare" ed a "Macchinari e attrezzature", derivanti dall'azione del mare quando la forza dello stesso è uguale o superiore a "FORZA SEI", così come accertato dalle competenti Autorità.
Oneri di urbanizzazione	La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita "fabbricati", risarcisce i costi e gli oneri effettivamente sostenuti dall'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare ad Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione di detti fabbricati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro. Tale condizione è operante sempreché la ricostruzione avvenga entro 12 mesi dalla data del sinistro.
Onorario ingegneri e consulenti	La Società rimborsa le spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorari di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti in genere, resesi necessarie a supporto alla ricostruzione o al ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria e senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. "Assicurazione parziale".
Onorario periti	La Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
Prezzo di vendita delle merci	La Società, a parziale deroga dell'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle Condizioni di Assicurazione, in caso di sinistro che abbia colpito merci ed

	<p>imbarcazioni vendute o commissionate in attesa di consegna, indennizzerà le stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna.</p> <p>Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.</p>
Ricorso terzi	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.</p> <p>Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.</p>
Rinuncia alla rivalsa	<p>La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; b) le Società controllanti, controllate e collegate; c) i clienti; d) la Ditta ...; <p>purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.</p>
Rottura cristalli	<p>La Società risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, delle lastre di cristallo con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.</p>
Sovraccarico neve	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dal crollo totale o parziale di fabbricati, anche aperti ai lati, e di tettoie dovuto a sovraccarico per eccessivo accumulo di neve sui tetti.</p>
Spese di demolizione e sgombero	<p>La Società risarcisce le spese sostenute per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D. Lgs. N. 22 del 5/2/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>
Spese di rimozione, trasporto e ricollocamento	<p>La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risarcisce le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili e le imbarcazioni assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati,</p>
Terremoto, Maremoto	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate per effetto di terremoto, maremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, anche sottomarina, dovuto a cause endogene. Si precisa che le scosse registrate dalla stazione sismografica più vicina nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".</p>
Urto veicoli	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente né al suo servizio.</p>
<p>OPZIONI SENZA PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'impresa</p>	
Buona fede	<p>A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave.</p> <p>La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI

Esclusioni Generali

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi a chiunque riferibili compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti e maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- l) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Sono altresì escluse:

- m) le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro nonché le spese di rimozione del relitto per perdita totale di imbarcazione in acqua.

Relativamente al rischio informatico sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.).

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- a) uso di internet o intranet;
- b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- d) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;
- e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet;


	<p>Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. "Violazione della Privacy e dei Dati"; II. "Violazione del Sistema Informatico". <p>e per i danni di cui ai precedenti punti 2. e 3., dovuti a:</p> <p>f) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale;</p> <p>g) violazione del D.lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni/i, sempre che tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente polizza.</p> <p>Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti 1. e 2. derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo tale parte di danno.</p>
Esclusioni valide per le singole condizioni particolari e opzioni	
Acqua condotta	<p>Sono esclusi quelli di estinzione, esistenti nelle opere civili a mare e nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime.</p> <p>Sono esclusi i danni causati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) umidità, stillicidio e gelo, ancorché dovuti a rottura; b) traboccamento o rigurgito di fognature, scarichi e pluviali; c) usura, corrosione e mancata manutenzione; <p>nonché i danni:</p> <p>alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.</p>
Acqua piovana	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) verificatisi a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, intasamento o traboccamento di gronde e pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature e scarichi; b) dovuti alla penetrazione di acqua attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti in genere lasciati aperti; c) estetici, di umidità, stillicidio e gelo; d) causati dalla fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini e dighe anche se derivante da acqua piovana; e) subiti da impianti e serbatoi interrati ed al loro contenuto; f) a fabbricati aperti su uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti, anche per temporanea manutenzione o ripristino, ed a tettoie e relativi contenuti; g) a fabbricati in costruzione e relativo contenuto; h) subiti da cose all'aperto salvo quelle per natura e destinazione.
Beni in leasing	<p>Si precisa che dalla garanzia sono esclusi fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento, imbarcazioni in godimento all'Assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora siano già coperti da apposita assicurazione.</p>
Caduta di meteoriti, scorie, corpi volanti, aeromobili od orbitanti	<p>Sono esclusi, in ogni caso, ordigni esplosivi.</p>
Eventi atmosferici	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.</p> <p>La Società non risponde dei danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> b) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; c) causati da: <ul style="list-style-type: none"> • inondazioni, alluvioni, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; • mareggiata e penetrazione di acqua marina; • formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di raccolta o scarico delle acque; • gelo, sovraccarico di neve; • cedimento, smottamento o franamento del terreno;

	<ul style="list-style-type: none"> • usura, corrosione o mancata manutenzione di catenarie, anelli di ormeggio, cime di ormeggio e golfari; • ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; d) subiti da: <ul style="list-style-type: none"> • alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; • recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; • merci poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi e/o container; • macchinario ed attrezzature posti all'aperto non fissi per uso e destinazione; • imbarcazioni poste all'aperto, sugli appositi invasi e/o taccature, quando l'azione del vento sia uguale o inferiore a "FORZA SETTE" della Scala Beaufort, così come rilevato dalle competenti Autorità, sartie e strallo non siano fissati allo scafo dell'imbarcazione e quando il danno si sia verificato per l'apertura delle vele sopraccoperta; • fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), strutture pressostatiche, tensostrutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili ed il relativo contenuto; • serramenti, lastre, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; • imbarcazioni, lastre di cemento - amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
<p>Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi</p>	<p>La Società, ferme restando tutte le esclusioni previste dall'Art. "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, salvo quanto espressamente derogato ai precedenti punti 1) e 2), non risponde dei danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; b) di inondazione, alluvione, frana o dispersione di liquidi; c) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; d) di correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici; e) subiti dalle merci per effetto di mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle merci stesse, mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorifero; a) derivanti da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia; f) derivanti da alterazione di merci e/o prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; g) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; h) di inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere tali atti.
<p>Fenomeno elettrico</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a personal computer; • alle strumentazioni di bordo, alle pertinenze e a tutti gli accessori elettrici ed elettronici delle imbarcazioni; • derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione; • dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; • verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione; • verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti.
<p>Gelo</p>	<p>Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza di sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica. che si sia protratta oltre 72 ore. Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.</p>


Grandine	Sono comunque escluse, ancorché indennizzabili per effetto di garanzia prestata dalla presente polizza, le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto alla più vicina ed idonea discarica dei residui del sinistro o per la rimozione del relitto di imbarcazioni.
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	La Società non indennizza i danni: b) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici e tecnici; c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamenti sulle cose assicurate; d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; e) a cose mobili all'aperto; f) alle merci poste in locali interrati o seminterrati; g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.
Maggiori spese	La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; b) difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
Mareggiata (compresa diga foranea)	Sono sempre esclusi i danni ai massi e alla scogliera frangiflutti posti a protezione della diga foranea e del porto. Dalla copertura sono inoltre esclusi i danni derivanti dal cedimento e/o dal franamento del terreno sottostante la Diga foranea, le banchine e i pontili, quando questi danni non siano dovuti direttamente alla forza eccezionale del mare durante un singolo avvenimento, ma da una pluralità di avvenimenti pregressi nonché dal logorio derivante dal tempo o dal movimento ondoso.
Mareggiata (esclusa diga foranea)	Dalla presente estensione di garanzia sono comunque esclusi tutti i danni subiti dalla Diga foranea e dalle opere esterne similari. Dalla copertura sono altresì esclusi i danni derivanti dal cedimento e/o dal franamento del terreno sottostante le banchine e i pontili, quando questi danni non siano dovuti direttamente alla forza eccezionale del mare durante un singolo avvenimento, ma da una pluralità di avvenimenti pregressi nonché dal logorio derivante dal tempo o dal movimento ondoso.
Ricorso terzi	L'assicurazione non comprende i danni: <ul style="list-style-type: none"> • alle imbarcazioni ed alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose e le imbarcazioni sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime.
Rottura cristalli	Sono esclusi i danni: a) avvenuti in occasione di atti di guerra, anche se civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, trombe d'aria o d'acqua, mareggiate, inondazioni, alluvioni ed altri fenomeni meteorologici, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi; b) derivanti da incendio, scoppio ed esplosioni, superamento del muro del suono, effetti termici e radiazioni atomiche, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;


	<p>c) derivanti da crollo del fabbricato e opere civili a mare o distacco di parti di esso, cedimenti del terreno o assestamenti del fabbricato e opere civili a mare, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, restauro dei locali e/o del fabbricato e opere civili a mare di cui gli stessi sono parte, operazioni di trasloco, rimozioni del mobilio o degli infissi o delle lastre, lavori sulle lastre ed ai relativi supporti, sostegni o cornici, riparazioni e/o lavori estranei all'attività dell'Assicurato, svolti nei locali dove esistono le lastre garantite;</p> <p>d) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, mancanza di manutenzione;</p> <p>e) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato e dei suoi dipendenti.</p>
Sovraccarico neve	<p>Sono esclusi i danni:</p> <p>a) causati da valanghe e slavine;</p> <p>b) causati da gelo, ancorché conseguente ad evento previsto dalla presente estensione di garanzia;</p> <p>c) a fabbricati e tettoie non conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate dal crollo totale o parziale degli stessi;</p> <p>d) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento (a meno che detti ampliamento e rifacimento siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia), nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate dal crollo totale o parziale degli stessi;</p> <p>e) a capannoni pressostatici ed a tensostrutture, nonché alle altre cose assicurate, dal crollo totale o parziale degli stessi;</p> <p>f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere e ad impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato.</p>
Spese di demolizione e sgombero	<p>Sono esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D. Lgs. N. 22 del 5/2/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Sono sempre escluse le spese di rimozione del relitto a seguito di perdita totale delle Imbarcazioni in acqua.</p>
Terremoto, Maremoto	<p>La Società non indennizza i danni:</p> <p>a) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione;</p> <p>b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;</p> <p>c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.</p>
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
<p>Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, di una franchigia per singolo sinistro salvo quanto eventualmente stabilito dalle singole estensioni di garanzia relativamente alle stesse.</p>	
Limite massimo dell'indennizzo	Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quanto stabilito in Polizza.
Acqua condotta	Limite di indennizzo – Franchigia in Euro
Acqua piovana	Limite di indennizzo – Scoperto in percentuale con minimo in Euro
Anticipo indennizzi	Limite di indennizzo
Danni a fabbricati aperti	Limite di indennizzo – Franchigia in Euro
Eventi atmosferici	Limite di indennizzo – Scoperto in percentuale con minimo in Euro
Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi	Limite di indennizzo – Scoperto in percentuale con minimo in Euro
Fenomeno elettrico	Limite di indennizzo – Scoperto in percentuale con minimo in Euro
Gelo	Limite di indennizzo – Franchigia in Euro
Grandine	Limite di indennizzo – Scoperto in percentuale con minimo in Euro
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	Limite di indennizzo – Scoperto in percentuale con minimo in Euro
Limite di indennizzo per merci e imbarcazioni	Limite di indennizzo
Maggiori spese	Limite di indennizzo – Franchigia in Euro
Mareggiata	Limite di indennizzo – Scoperto in percentuale con minimo in Euro


Oneri di urbanizzazione	Limite di indennizzo
Onorario ingegneri e consulenti	Limite di indennizzo
Onorario periti	Limite di indennizzo
Ricorso terzi	Limite di indennizzo
Rottura cristalli	Limite di indennizzo
Sovraccarico neve	Limite di indennizzo – Scoperto in percentuale con minimo in Euro
Spese di demolizione e sgombero	Limite di indennizzo (se non presente in polizza la relativa partita)
Spese di rimozione, trasporto e ricollocamento	Limite di indennizzo
Terremoto, Maremoto	Limite di indennizzo – Scoperto in percentuale con minimo in Euro
Urto veicoli	Limite di indennizzo – Franchigia in Euro
Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie	
<p>Franchigia 300,00 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.000,00 euro • Limite di indennizzo = 900,00 euro • Importo indennizzato = 1.000,00 – 300,00 = 700,00 euro <p>• Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.500,00 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limite di indennizzo = 1.000,00 euro • Importo indennizzato = 1.500,00 – 300,00 = 1.200,00 euro <p>L'indennizzo sarà pari a 1.000 euro e quindi corrisponderà al limite di indennizzo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 2.000,00 euro • Somma assicurata = 3.000,00 euro • Importo indennizzato = 2.000,00 – 300,00 = 1.700,00 euro <p>Scoperto 10%, minimo 300 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 4.000,00 euro • Limite di indennizzo = 2.800,00 euro • Scoperto 10% su Danno accertato = 400,00 euro • Importo indennizzato = 4.000,00 - 400,00 = 3.600,00 euro <p>L'indennizzo sarà pari a 2.800,00 euro e quindi corrisponderà al limite di indennizzo</p>	
<p>AVVERTENZA: Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.</p>	


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <p>a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 C.C.;</p> <p>b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. .</p> <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. .</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <p>c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;</p>

	<p>d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;</p> <p>e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.</p> <p>In caso di danno alla partita “merci” e/o “imbarcazioni” deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino del rimessaggio e/o dell’ormeggio delle “imbarcazioni” e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci e/o “imbarcazioni” danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.</p> <p>L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con l’impresa</p> <p>Gestione da parte di altre imprese Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da altre imprese</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio, la dichiarazione inesatta o reticente relativa alle caratteristiche costruttive dei fabbricati), o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (ad esempio, la mancata comunicazione, in corso di contratto, dell’aggravamento delle caratteristiche costruttive dei fabbricati) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Obblighi dell’impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro</p> <p>Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, la Società rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non corso.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Ad integrazione di quanto previsto nel DIP Danni si precisa che se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Operatori del settore: Cantieri navali, cantieri di riparazione, di ristrutturazione e Marine.	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 24%	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato</p> <p>In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Polizza Incendio Rischi Nominati – Operatori Nautici

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 644 – 15/12/2020

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

Glossario

Relativo all'assicurazione in generale

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

Diga Foranea: costruzione in conglomerato cementizio, muratura o altri materiali posta a ridosso della scogliera frangiflutti, che contribuisce, assieme a questo, a formare la barriera esterna di protezione al porto.

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi, serramenti e relative lastre, opere di fondazione o interrate, nonché:

- piazzali, lastricati, strade interne;
- cancelli, recinzioni, tettoie e pensiline non amovibili, antenne;
- pannelli solari termici e fotovoltaici;
- impianti al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o per destinazione quali, impianti: idrici, atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, igienici e sanitari, termici, di riscaldamento, di condizionamento, elettrici e/o elettronici, di illuminazione, di segnalazione e comunicazione, di estinzione, di allarme;
- ascensori, montacarichi, scale mobili;
- moquettes, tappezzerie, rivestimenti in genere e, se privi di valore artistico, mosaici affreschi e statue.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di Fabbricato, le rispettive quote delle parti costituenti proprietà comune s'intendono garantite dalla presente Polizza.

Franchigia: la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

Imbarcazione: la costruzione destinata alla navigazione, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto come definita dalla Legge 8 luglio 2003 n. 172 e successive modificazioni.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infiammabili: sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi centigradi;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21 gradi centigradi e inferiore a 55 gradi centigradi.

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi centigradi e inferiore a 100 gradi centigradi;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17-12-1977 – allegato B.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.

Macchinario e attrezzature: macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., carri ponte, travel lift, gru, argani, verricelli, carrelli manuali e a motore per la movimentazione di imbarcazioni nonché tutti gli impianti ad essi relativi. Impianti di segnalazione e di comunicazione; attrezzatura industriale dei depositi e delle dipendenze; serbatoi metallici con tubazioni e impianti relativi.

Glossario

Merci: materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, escluse comunque le "imbarcazioni" - motori marini, strumentazioni di bordo, pertinenze ed accessori delle imbarcazioni non compresi nella definizione di Apparecchiature Elettroniche, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.

Merci speciali: si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, cellulose (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;

D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotonei sodi;

D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.

Opere Civili a mare: possono essere:

Fisse: Moli, banchine, calate, pontili fissi, pali di ormeggio. Mobili: pontili galleggianti, catenarie, anelli di ormeggio, golfari, corpi morti, segnalamenti marittimi diversi dai fanali portuali, boe segnaletiche.

Perdita Totale: si ha perdita totale quando, a seguito di qualsiasi avvenimento compreso in garanzia, sia perduto il corpo dell'imbarcazione e con esso tutti i beni assicurati esistenti a bordo nel medesimo sinistro.

Perdita Totale Costruttiva: si ha perdita totale costruttiva quando, in conseguenza di un unico sinistro, l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'imbarcazione raggiunge il valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.

Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: l'impresa assicuratrice.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Tetto - Copertura - Solaio:

- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti coibentazioni soffittature e rivestimenti;
- solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Valori: biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate.

Violazione della Privacy e dei Dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.

Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in polizza" ovvero negli "spazi di polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

Indice

1. DEFINIZIONI	4
2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	4
3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO	5
4. CONDIZIONI PARTICOLARI	9

Condizioni di assicurazione

1. DEFINIZIONI

Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario di cui al presente Set Informativo.

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. .

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata nel contratto.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C. .

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. .

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere, con preavviso di trenta giorni, sia dalla polizza colpita da sinistro sia dalle altre polizze comprendenti la garanzia incendio e stipulate col medesimo Contraente o Assicurato. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, spedita da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Condizioni di assicurazione

Art. 9 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la direzione della Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi a chiunque riferibili compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti e maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- l) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Sono altresì escluse:

- m) le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro nonché le spese di rimozione del relitto per perdita totale di imbarcazione in acqua.

Art. 13 – Esclusione rischio informatico

Sono esclusi i danni di:

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti 1. e 2.
4. utilizzo di cripto valute

Condizioni di assicurazione

5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.).

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- a) uso di Internet o intranet;
- b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- c) computer virus o software simili;
- d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet.;
- e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni materiali, diretti e indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte a:

- I. "violazione della Privacy e dei Dati"
- II. "violazione del Sistema Informatico".

e, per i danni di cui ai precedenti punti 2. e 3., dovuti a:

- f) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale;
- g) violazione del D.lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni/i;

sempreché tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente polizza.

Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti 1. e 2. derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo tale parte di danno.

Art. 14 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) apparecchiature elettroniche;
- d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), d) e e), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 15 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 16 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 17 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C..

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

Condizioni di assicurazione

- fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- In caso di danno alla partita "merci" e/o "imbarcazioni" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino del rimessaggio e/o dell'ormeggio delle "imbarcazioni" e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci e/o "imbarcazioni" danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 18 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 19 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 20 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 17;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 21;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 19 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 21 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I – Opere Civili Fisse a mare e Fabbricati e Diga Foranea - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutta l'opera civile fissa a mare assicurata o del fabbricato assicurato o della Diga Foranea assicurata, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto

Condizioni di assicurazione

di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetust , allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

II – Opere Civili Mobili a mare, Macchinario, attrezzature, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali od equivalenti per rendimento economico, o per destinazione d'uso nel caso delle opere civili mobili a mare, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualit , funzionalit , rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

III – Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualit , eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni cos  formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

IV – Imbarcazioni – si stima il valore commerciale di ogni singola unit  al momento del sinistro ovvero la somma che sarebbe necessaria all'acquisto di una unit  simile ovvero equivalente a quella assicurata per et , caratteristiche, prestazioni e rendimento, escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all'esercizio dell'attivit  professionale.

L'ammontare del danno si determina:

- per le Opere Civili Fisse a mare e i fabbricati e la Diga Foranea- applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui propriet  ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Societ  pagher  il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sar  pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che   stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
- per Opere Civili Mobili a mare, macchinario, attrezzature, arredamento e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonch  gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
- per le Imbarcazioni (punto IV) – considerando il valore commerciale dell'unit  al momento del sinistro quale limite massimo di indennizzo per perdita totale. L'assicurato pu  esigere l'indennizzo di perdita totale anche in caso di perdita totale costruttiva, e in tal caso verr  dedotto dall'indennizzo il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati. In caso di danno parziale saranno indennizzate solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse, mentre in caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati rimarr  a carico dell'Assicurato la differenza tra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti.

Art. 22 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o pi  partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Societ  risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 23 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono pi  assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed   tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente- superi l'ammontare del danno, la Societ    tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 24 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., a nessun titolo la Societ  potr  essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 25 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operativit  della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Societ  provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se   stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sar  fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 12 lettere c) e d).

Condizioni di assicurazione

4. CONDIZIONI PARTICOLARI

Acqua condotta

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici, esclusi quelli di estinzione, esistenti nelle opere civili a mare e nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime.

Sono esclusi i danni causati da:

- a) umidità, stillicidio e gelo, ancorché dovuti a rottura;
- b) traboccamento o rigurgito di fognature, scarichi e pluviali;
- c) usura, corrosione e mancata manutenzione;

nonché i danni:

- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.

La Società indennizza, altresì, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture degli impianti fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, nel limite complessivo sotto stabilito per la presente estensione di garanzia.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, somma maggiore dell'importo indicato in polizza.

Acqua piovana

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, intasamento o traboccamento di gronde e pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature e scarichi;
- b) dovuti alla penetrazione di acqua attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti in genere lasciati aperti;
- c) estetici, di umidità, stillicidio e gelo;
- d) causati dalla fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini e dighe anche se derivante da acqua piovana;
- e) subiti da impianti e serbatoi interrati ed al loro contenuto;
- f) a fabbricati aperti su uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti, anche per temporanea manutenzione o ripristino, ed a tettoie e relativi contenuti;
- g) a fabbricati in costruzione e relativo contenuto;
- h) subiti da cose all'aperto salvo quelle per natura e destinazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo dell'importo indicato in polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, somma maggiore dell'importo indicato in polizza.

Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00. Tale acconto non potrà comunque essere superiore all'importo indicato in polizza qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, e comunque trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Qualora l'assicurazione sia stipulata sulla base del valore a nuovo, la determinazione dell'acconto verrà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli per effetto di detto valore di assicurazione a nuovo che verrà stabilito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

Condizioni di assicurazione

L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, le opere civili a mare, la diga foranea, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato o la opera civile a mare assicurato o la diga foranea assicurata, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, le attrezzature e l'arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

a parziale deroga dell'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti degli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, opera civile a mare, diga foranea, macchinario, attrezzatura od arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al punto I) e comma II) dell'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".
5. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
6. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, opere civili a mare, diga foranea, macchinari, attrezzature od arredamento di reparti o porti in stato di attività.
7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Assicurazione fluttuante in aumento al fisso (denunce posticipate mensili)

La Società si impegna ad assicurare mediante applicazioni mensili le somme che il Contraente comunicherà secondo le modalità stabilite alla presente Condizione Particolare fino all'importo della massima impegnativa fluttuante assicurata alla rispettiva partita, in aumento alle partite assicurate in forma fissa ed al tasso annuo pattuito per le medesime partite.

Per ciascuna annualità assicurativa e per ciascuna partita di polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a 2/10 del premio corrispondente all'applicazione del valore di massimo impegno fluttuante.

Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

1. ciascun periodo mensile avrà inizio alle ore 24 dell'ultimo giorno di ogni mese solare e termina alle ore 24 dell'ultimo giorno di calendario del mese successivo;
2. il Contraente o l'Assicurato trasmetterà alla Società, entro l'ultimo giorno di ciascun mese solare, le denunce del valore delle cose esistenti all'ultimo giorno del mese solare precedente.
A tale scopo il Contraente o l'Assicurato si impegna a tenere registrazioni contabili giornaliere dalle quali si possa rilevare l'esistenza delle cose durante il corso della garanzia;
3. le denunce dovranno essere trasmesse alla Società mediante raccomandata, telex, telefax o altro mezzo equivalente con data certa.

Condizioni di assicurazione

Ai fini del disposto di cui al successivo punto 5, in caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata, per i mesi successivi, l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di periodo di assicurazione;

4. la garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno relativo a ciascuna partita indicata in polizza;
5. in caso di sinistro, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 2 delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al medesimo e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del sinistro stesso. Qualora risulti che, al momento del sinistro, il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva il valore assicurato così determinato, si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione;
6. il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione addizionando, partita per partita, i valori delle esistenze all'ultimo giorno di ciascun mese ed applicando alla somma così determinata 1/12 del tasso imponibile annuo indicato nelle relative partite assicurate in forma fissa;
7. la differenza tra il premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente;
8. tale premio dovrà essere pagato entro 30 giorni da quando la Società ha presentato al Contraente il relativo atto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell'Art. "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che il valore delle cose esistenti all'ultimo giorno del mese antecedente la data di decorrenza della presente assicurazione fluttuante è pari all'importo indicato in polizza al punto <valore iniziale impegno fluttuante>.

Assicurazione globale dello stabilimento – universalità

Il Contraente dichiara che con la presente polizza egli intende assicurare tutto quanto costituisce lo stabilimento, fatta eccezione per l'area, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni previste nella polizza stessa e/o specificatamente pattuite nelle condizioni tutte previste dal contratto e non esplicitamente derogate.

Rimane, pertanto, convenzionalmente stabilito tra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto dello stabilimento deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa stessa verrà attribuita alla partita macchinari, attrezzature ed arredamento.

Autocombustione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) sempreché siano state rispettate le procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.

La presente estensione di garanzia è operante dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di effetto della stessa.

Beni in leasing

Si precisa che dalla garanzia sono esclusi fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento, imbarcazioni in godimento all'Assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora siano già coperti da apposita assicurazione.

Buona fede

A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave.

La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Caduta di meteoriti, scorie, corpi volanti, aeromobili od orbitanti

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da caduta di meteoriti, scorie, aeromobili, corpi volanti od orbitanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi, in ogni caso, ordigni esplosivi.

Condizioni di assicurazione

Clausola di vincolo – Demanio

La presente polizza, limitatamente alle garanzie incendio, fulmine e scoppio, è vincolata a tutti gli effetti a favore del Demanio Marittimo e pertanto la Società assicuratrice si obbliga a :

- notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'ente vincolatario;
- non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto del Vincolatario;
- notificare tempestivamente al vincolatario, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti del Vincolatario e fino a quando non siano trascorsi trenta giorni dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale al Vincolatario, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; il Vincolatario ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto;
- notificare al Vincolatario a tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- non apportate alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto del Vincolatario, salvo il diritto di recesso per sinistro a sensi delle C.G.A. e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'art. 1898 C.C..

Colpa grave

La Società, a parziale deroga dell'Art. "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente polizza, causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

Compensazione tra partite

Qualora, al momento del sinistro, la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui alle Condizioni di Assicurazione, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale od inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi dell'Art. 1907 del Codice Civile. Resta altresì convenuto che:

- detta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;
- la compensazione non ha luogo per le partite assicurate in deroga all'Art. 22 delle Condizioni di Assicurazione o per le quali l'assicurazione sia prevista in forma fluttuante;
- la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.

Danni a fabbricati aperti

A parziale deroga del comma c) della Condizione Particolare "Eventi atmosferici" e relativamente agli eventi previsti dalla stessa, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti da fabbricati, aperti da uno o più lati, o tettoie, e quanto in essi contenuto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in polizza.
- in nessun caso la Società pagherà per ciascuna ubicazione, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, somma maggiore dell'importo indicato in polizza.

Denuncia circostanziata dei sinistri

A parziale deroga dell'Art. "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da parte del Contraente viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato delle cose interessate dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

Il Contraente viene invece esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato di tutte le cose assicurate esistenti al momento del sinistro, ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche dei dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, quantità, qualità e valori di dette cose.

Diminuzione delle somme assicurate e del rischio

A parziale deroga dell'Art. 2.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di diminuzione del rischio e/o dei valori assicurati, previa verifica da parte della Società, la riduzione del premio avrà effetto dalla data di comunicazione di detta diminuzione e la Società rimborserà la quota parte del premio imponibile pagato e non consumato.

Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.

La Società non risponde dei danni:

Condizioni di assicurazione

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
- inondazioni, alluvioni, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di raccolta o scarico delle acque;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento, smottamento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - merci poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi e/o container;
 - macchinario ed attrezzature posti all'aperto non fissi per uso e destinazione;
 - imbarcazioni poste all'aperto;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), strutture pressostatiche, tensostrutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili ed al relativo contenuto;
 - serramenti, lastre, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di cemento - amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
- Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 (salvo quanto diversamente indicato in polizza);

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore al 60% della somma assicurata a ciascuna partita per la quale è prestata la presente estensione di garanzia.

Eventi atmosferici (in alternativa al precedente)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
- inondazioni, alluvioni, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di raccolta o scarico delle acque;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento, smottamento o franamento del terreno;
 - usura, corrosione o mancata manutenzione di catenarie, anelli di ormeggio, cime di ormeggio e golfari;
 - ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - merci poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi e/o container;
 - macchinario ed attrezzature posti all'aperto non fissi per uso e destinazione;
 - imbarcazioni poste all'aperto, sugli appositi involucri e/o taccature, quando l'azione del vento sia uguale o inferiore a "FORZA SETTE" della Scala Beaufort, così come rilevato dalle competenti Autorità, sartie e strallo non siano fissati allo scafo dell'imbarcazione e quando il danno si sia verificato per l'apertura delle vele sopraccoperta;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), strutture pressostatiche, tensostrutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili ed il relativo contenuto;
 - serramenti, lastre, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;

Condizioni di assicurazione

- imbarcazioni, lastre di cemento - amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
- Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 (salvo quanto diversamente indicato in polizza);
 - in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore al 60% della somma assicurata a ciascuna partita per la quale è prestata la presente estensione di garanzia.

Fermo il limite di indennizzo sopra indicato, per le Imbarcazioni assicurate poste all'aperto, in nessun caso la Società pagherà i danni a più di due unità assicurate con il limite, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, dell'importo indicato in polizza per imbarcazione e con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo della franchigia di Euro 5.000,00 (salvo quanto diversamente indicato in polizza).

Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti dolosi compresi quelli vandalici, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
2. gli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società, ferme restando tutte le esclusioni previste dall'Art. "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, salvo quanto espressamente derogato ai precedenti punti 1) e 2), non risponde dei danni:

- a) causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- b) di inondazione, alluvione, frana o dispersione di liquidi;
- c) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) di correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici;
- e) subiti dalle merci per effetto di mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle merci stesse, mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorifero;
- f) derivanti da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia;
- g) derivanti da alterazione di merci e/o prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- h) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- i) di inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere tali atti.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in conseguenza della occupazione non militare delle Ubicazioni assicurate, gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

Relativamente ai danni conseguenti ad atti di terrorismo, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo superiore al 50% della somma assicurata alla singola ubicazione, con il massimo dell'importo indicato in polizza;

relativamente ad ogni altro evento indennizzabile a termini della presente clausola, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore al 60% della somma assicurata alla singola ubicazione, con il massimo indicato in polizza.

Ciascun danno indennizzabile a termini delle garanzie previste al presente punto verrà liquidato con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00, elevato al 20% con il minimo di Euro 5.000,00 relativamente ai soli danni subiti dalle Merci e dalle Imbarcazioni all'aperto (salvo quanto diversamente indicato in polizza).

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie oggetto della presente clausola con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio calcolata sulla base del tasso imponibile pari a 0,05 pro-mille e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.

Condizioni di assicurazione

Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi (in alternativa al precedente)

La Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti dolosi compresi quelli vandalici, esclusi quelli di terrorismo;
2. gli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, esclusi quelli di terrorismo.

La Società, ferme restando tutte le esclusioni previste dall'Art. "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione, salvo quanto espressamente derogato ai precedenti punti 1) e 2), non risponde dei danni:

- a) causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- b) di inondazione, alluvione, frana o dispersione di liquidi;
- c) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) di correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici;
- e) subiti dalle merci per effetto di mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle merci stesse, mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- f) derivanti da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia;
- g) derivanti da alterazione di merci e/o prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- h) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- i) causati da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per tali atti.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in conseguenza della occupazione non militare delle Ubicazioni assicurate, gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore al 60% della somma assicurata alla singola ubicazione, con il massimo dell'importo indicato in polizza.

Ciascun danno indennizzabile a termini delle garanzie previste al presente punto verrà liquidato con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00, elevato al 20% con il minimo dell'importo indicato in polizza relativamente ai soli danni subiti dalle Merci e dalle Imbarcazioni all'aperto (salvo quanto diversamente indicato in polizza).

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie oggetto della presente clausola con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio calcolata sulla base del tasso imponibile pari a 0,05 pro-mille e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.

Fenomeno elettrico

La Società, a parziale deroga dell'Art. "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali o componenti elettronici facenti parte del macchinario e degli impianti industriali comprese le relative apparecchiature di comando, controllo e regolazione, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni:

- a personal computer;
- alle strumentazioni di bordo, alle pertinenze e a tutti gli accessori elettrici ed elettronici delle imbarcazioni;
- derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;
- dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

Condizioni di assicurazione

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 (salvo quanto diversamente indicato in polizza);
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, somma maggiore dell'importo indicato in polizza.

La presente estensione di garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto dell'Art. "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Fenomeno elettrico (in alternativa al precedente)

La Società, a parziale deroga dell'Art. "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali o componenti elettronici facenti parte del macchinario e degli impianti industriali comprese le relative apparecchiature di comando, controllo e regolazione, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni:

- a personal computer;
- alle strumentazioni di bordo, alle pertinenze e a tutti gli accessori elettrici ed elettronici delle imbarcazioni;
- derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;
- dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 (salvo quanto diversamente indicato in polizza).

La presente estensione di garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto dell'Art. "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Franchigia per qualsiasi tipo di danno

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in polizza, salvo quanto eventualmente stabilito dalle singole estensioni di garanzia, relativamente alle stesse

Fumo

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Gelo

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e delle relative tubazioni ed organi di collegamento od intercettazione, di pertinenza dei fabbricati e dell'attività svolta, a seguito di gelo.

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza di sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica, che si sia protratta oltre 72 ore.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato in polizza.

Grandine

Fermo quanto disposto e ad integrazione della Condizione Particolare "Eventi Atmosferici", la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a:

- a) serramenti, lastre, vetrate e lucernari in genere;
- b) elementi in cemento-amianto, plastica ed altri conglomerati artificiali, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati;
- c) imbarcazioni.

Condizioni di assicurazione

Sono comunque escluse, ancorché indennizzabili per effetto di garanzia prestata dalla presente polizza, le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto alla più vicina ed idonea discarica dei residui del sinistro o per la rimozione del relitto di imbarcazioni.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 2.500,00 (salvo quanto diversamente indicato in polizza);
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato in polizza

relativamente e solo per le Imbarcazioni assicurate collocate all'aperto, in nessun caso la Società pagherà i danni a più di due/quattro unità assicurate con il limite, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, dell'importo indicato in polizza per ciascuna imbarcazione e con l'applicazione della percentuale di scoperto indicata in polizza, con il minimo dell'importo indicato in polizza per ciascuna imbarcazione.

Indennità aggiuntiva a percentuale

A parziale deroga dell'Art. "Esclusioni", in caso di sinistro, l'indennizzo - calcolato per ciascuna partita di seguito indicata presa separatamente - sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, della percentuale del 10%:

Partita < partita di riferimento > somma massima assicurata di Euro < somma assicurata >.

TOTALE Euro < totale somma assicurata >.

La presente garanzia non è operante se esiste polizza di assicurazione collegata "Danni da interruzione di esercizio".

Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, il disposto di cui all'Art. "Pagamento dell'indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione verrà applicato per ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto Art. "Pagamento dell'indennizzo", per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro.

Inondazioni, alluvioni ed allagamenti

La Società, a parziale deroga dell'Art. "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento da acqua in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici e tecnici;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamenti sulle cose assicurate;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a cose mobili all'aperto;
- e) alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- f) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della percentuale di scoperto indicata in polizza, con il minimo della franchigia indicata in polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore alla percentuale indicata in polizza della somma assicurata per ciascuna partita per la quale è prestata la presente garanzia, con il massimo dell'importo indicato in polizza.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie oggetto della presente clausola con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio calcolata sulla base del tasso imponibile pari a 0,05 pro-mille e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Condizioni di assicurazione

Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.

Limite di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per ciascuna ubicazione, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, importo maggiore di quello indicato in polizza.

Per eventuali garanzie, prestate nell'ambito delle Condizioni Particolari, in cui sia previsto un limite inferiore di indennizzo, relativamente ai danni garantiti dalle stesse sarà operante quest'ultimo.

Limite di indennizzo per merci e imbarcazioni

Relativamente alle "merci compreso infiammabili e merci speciali" ed "Imbarcazioni" assicurate nelle ubicazioni dichiarate in polizza, in nessun caso la Società pagherà, per ciascuna di dette ubicazioni, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa o nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in polizza.

Maggiori spese

La Società, a parziale deroga dell'Art. "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto di cui all'Art. "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in polizza.

La presente garanzia non è operante se per il medesimo rischio sia operante la polizza di assicurazione "Danni da interruzione di esercizio".

Mareggiata

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai "Fabbricati", alle "Opere civili a mare", a "Macchinari e attrezzature" e alla "Diga Foranea", derivanti dall'azione del mare quando la forza dello stesso è uguale o superiore a "FORZA SEI", così come accertato dalle competenti Autorità.

Sono sempre esclusi i danni ai massi e alla scogliera frangiflutti posti a protezione della diga foranea e del porto.

Dalla copertura sono inoltre esclusi i danni derivanti dal cedimento e/o dal franamento del terreno sottostante la Diga foranea, le banchine e i pontili, quando questi danni non siano dovuti direttamente alla forza eccezionale del mare durante un singolo avvenimento, ma da una pluralità di avvenimenti pregressi nonché dal logorio derivante dal tempo o dal movimento ondoso.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10%, con il minimo dell'importo indicato in polizza ed un massimo risarcimento, per avvenimento e per annualità assicurativa, del 40% di ciascuna partita.

La presente estensione di garanzia è prestata al tasso imponibile del 0,05 per mille.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Mareggiata (in alternativa al precedente)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai "Fabbricati", alle "Opere civili a mare" ed a "Macchinari e attrezzature", derivanti dall'azione del mare quando la forza dello stesso è uguale o superiore a "FORZA SEI", così come accertato dalle competenti Autorità.

Dalla presente estensione di garanzia sono comunque esclusi tutti i danni subiti dalla Diga foranea e dalle opere esterne similari.

Condizioni di assicurazione

Dalla copertura sono altresì esclusi i danni derivanti dal cedimento e/o dal franamento del terreno sottostante le banchine e i pontili, quando questi danni non siano dovuti direttamente alla forza eccezionale del mare durante un singolo avvenimento, ma da una pluralità di avvenimenti progressivi nonché dal logorio derivante dal tempo o dal movimento ondoso.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10%, con il minimo dell'importo indicato in polizza ed un massimo risarcimento, per avvenimento e per annualità assicurativa, del 40% di ciascuna partita (salvo quanto diversamente indicato in polizza).

Onda sonora

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da onda sonora provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Oneri di urbanizzazione

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita "fabbricati", risarcisce i costi e gli oneri effettivamente sostenuti dall'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare ad Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione di detti fabbricati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

Tale condizione è operante sempreché la ricostruzione avvenga entro 12 mesi dalla data del sinistro.

A questo titolo la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione importo superiore a quello indicato in polizza, fermo quanto stabilito dall'Art. "Limite massimo dell'indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione.

Onerario ingegneri e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa le spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorari di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti in genere, resesi necessarie a supporto alla ricostruzione o al ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria e senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. "Assicurazione parziale".

La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza del 3% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza relativamente alle partite fabbricati, opere civili a mare, macchinari, attrezzature e arredamento e con il limite dell'importo indicato in polizza per periodo di assicurazione, fermo quanto stabilito dall'Art. "Limite massimo dell'indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione.

Onerario periti

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, della somma assicurata a tale titolo senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Onerario periti (in alternativa al precedente)

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza e con il massimo dell'importo indicato in polizza per periodo di assicurazione, fermo quanto stabilito dall'Art. "Limite massimo dell'indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione e senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. "Assicurazione parziale".

Parificazione danni incendio

Fermo quanto stabilito dall'Art. "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione e ad integrazione dello stesso, sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non sconsideratamente prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio od altro evento dannoso garantito.

Parziale deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'Art. "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, determinato secondo quanto stabilito dall'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle Condizioni di Assicurazione.

Condizioni di assicurazione

Qualora risultasse inferiore, il disposto dell'Art. "Assicurazione parziale" sarà operante in proporzione al rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il suddetto valore risultante al momento del sinistro.

La presente deroga non è operante per partite assicurate con dichiarazione di valore da parte di società di stima, e risultante da specifica Condizione Particolare, nonché per quelle partite per le quali sia prevista la Condizione Particolare "Modalità di aggiornamento delle somme assicurate".

Prezzo di vendita delle merci

La Società, a parziale deroga dell'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle Condizioni di Assicurazione, in caso di sinistro che abbia colpito merci ed imbarcazioni vendute o commissionate in attesa di consegna, indennizzerà le stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci e le imbarcazioni danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- la commessa o l'avvenuta vendita risulti comprovata.

Il criterio di valutazione delle merci ed imbarcazioni stabilito dalla presente Condizione Particolare è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'eventuale applicazione del disposto di cui all'Art. "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione.

Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- alle imbarcazioni ed alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose e le imbarcazioni sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) le Società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti;
- d) la Ditta ...;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Rottura cristalli

La Società risarcisce, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, delle lastre di cristallo con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

Condizioni di assicurazione

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti in occasione di atti di guerra, anche se civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, trombe d'aria o d'acqua, mareggiate, inondazioni, alluvioni ed altri fenomeni meteorologici, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- b) derivanti da incendio, scoppio ed esplosioni, superamento del muro del suono, effetti termici e radiazioni atomiche, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- c) derivanti da crollo del fabbricato e opere civili a mare o distacco di parti di esso, cedimenti del terreno o assestamenti del fabbricato e opere civili a mare, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, restauro dei locali e/o del fabbricato e opere civili a mare di cui gli stessi sono parte, operazioni di trasloco, rimozioni del mobilio o degli infissi o delle lastre, lavori sulle lastre ed ai relativi supporti, sostegni o cornici, riparazioni e/o lavori estranei all'attività dell'Assicurato, svolti nei locali dove esistono le lastre garantite;
- d) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, mancanza di manutenzione;
- e) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato e dei suoi dipendenti.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 22 delle Condizioni di Assicurazione.

Sovraccarico neve

A parziale deroga ed integrazione della Condizione Particolare "Eventi atmosferici", la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dal crollo totale o parziale di fabbricati, anche aperti ai lati, e di tettoie dovuto a sovraccarico per eccessivo accumulo di neve sui tetti.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da valanghe e slavine;
- b) causati da gelo, ancorché conseguente ad evento previsto dalla presente estensione di garanzia;
- c) a fabbricati e tettoie non conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate dal crollo totale o parziale degli stessi;
- d) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento (a meno che detti ampliamento e rifacimento siano influenti ai fini della presente estensione di garanzia), nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate dal crollo totale o parziale degli stessi;
- e) a capannoni pressostatici ed a tensostrutture, nonché alle altre cose assicurate, dal crollo totale o parziale degli stessi;
- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere e ad impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari alla percentuale indicata in polizza dell'indennizzo stesso, con il minimo dell'importo indicato in polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore alla percentuale della somma assicurata alla singola ubicazione, con il massimo dell'importo indicato in polizza.

Spese di demolizione e sgombero

La Società, a parziale deroga dell'Art. "Esclusioni", risarcisce le spese sostenute per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D. Lgs. N. 22 del 5/2/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono inoltre escluse le spese di rimozione del relitto a seguito di perdita totale delle imbarcazioni in acqua.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Spese di demolizione e sgombero (in alternativa alla precedente)

La Società, a parziale deroga dell'Art. "Esclusioni", risarcisce le spese sostenute per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D. Lgs. N. 22 del 5/2/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza, fermo quanto previsto dall'Art. "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sono sempre escluse le spese di rimozione del relitto a seguito di perdita totale delle imbarcazioni in acqua.

Condizioni di assicurazione

Spese di rimozione, trasporto e ricollocamento

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risarcisce le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili e le imbarcazioni assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione

Terremoto, Maremoto

La Società, a parziale deroga dell'Art. "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate per effetto di terremoto, maremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, anche sottomarina, dovuto a cause endogene.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Si precisa che le scosse registrate dalla stazione sismografica più vicina nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo della franchigia il cui importo è indicato in polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore alla percentuale indicata in polizza della somma assicurata per ciascuna partita per la quale è prestata la presente garanzia, con il massimo dell'importo indicato in polizza.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie oggetto della presente clausola con preavviso di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio calcolata sulla base del tasso imponibile pari a 0,05 pro-mille e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.

Urto veicoli

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente né al suo servizio.

In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo indicato in polizza.

Infiammabili in impianti di sicurezza

Con riferimento agli infiammabili esistenti entro "impianti di sicurezza", il Contraente o l'Assicurato dichiara che gli impianti medesimi rispondono ai seguenti requisiti, convenzionalmente adottati.

In ogni punto di detti impianti - salvo ove previsto o ammesso dalle prescrizioni delle competenti Autorità - è impedito il libero contatto dell'infiammabile con l'aria.

I serbatoi sono chiusi, eccezione fatta per eventuali sfiati.

Gli apparecchi, le tubazioni e le interconnessioni in genere formano sistemi continui chiusi, con tolleranza per quanto richiesto per le operazioni di riempimento e svuotamento.

Non possono in ogni caso essere considerati entro impianti di sicurezza gli infiammabili contenuti in fusti, latte e contenitori mobili in genere, anche se ermeticamente chiusi o costruiti ed approvati per l'impiego specifico.

È consentita l'eventuale momentanea apertura di bocche destinate ad ispezione o a caricamento intermedio di additivi, limitatamente allo stretto indispensabile.

È ammesso, oltre ai regolari sistemi di carico e prelievo a ciclo chiuso, anche il travaso a mezzo di erogatori mobili, purché muniti di dispositivo di intercettazione automatico di sicurezza.

I sistemi di movimentazione sono a gravità, a mezzo pompa, a pressione di gas inerte.

I motori e gli impianti elettrici sono del tipo raccomandato dalle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), in relazione alla classe di pericolosità degli ambienti.

Condizioni di assicurazione

Esiste un sistema di svuotamento di emergenza, con idonei mezzi per la raccolta dei liquidi scaricati. Gli sfianti delle fasi gassose sono sistemati in modo da non costituire pericolo in caso di fuoriuscita dei prodotti.

L'impianto è soggetto a regolari verifiche; le eventuali operazioni di manutenzione sono specificatamente autorizzate volta per volta e affidate a personale esperto, previa adozione delle necessarie prevenzioni.

Modalità di aggiornamento delle somme assicurate (lee-way)

Premesso che il Contraente ha inteso assicurare, alle condizioni tutte della presente polizza, alla/e partita/e n. < *indicare partita/e di riferimento* > il giusto valore di quanto forma oggetto delle singole partite stesse e considerato che potrebbero verificarsi temporanee ed involontarie omissioni e/o ritardi sia nell'aggiornamento dei valori sia per nuove immissioni di cose ascrivibili a dette partite, la Società si impegna, relativamente a ciascuna di tali partite, a garantire detti maggiori valori fino alla concorrenza di una somma pari al 20% in aumento a quella risultante in polizza.

Pertanto il disposto di cui all'Art. "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione troverà applicazione, in caso di sinistro, per quelle partite, ciascuna presa separatamente, per le quali il valore effettivo al momento del sinistro stesso dovesse risultare eccedente la somma assicurata così maggiorata.

Ai fini della presente Condizione Particolare il Contraente o l'Assicurato si impegna a comunicare all'Agenzia cui è appoggiata la polizza oppure alla Società, entro i 30 giorni immediatamente successivi al termine di ogni periodo di assicurazione, i valori in aumento alle somme dichiarate in polizza, ovvero l'assenza di aumenti delle stesse.

Il Contraente si impegna altresì a pagare per l'annualità trascorsa, su presentazione di apposito atto di regolazione, il premio dovuto per eventuali valori in aumento - nel limite garantito ai sensi della presente estensione - nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero anno.

In caso invece di mancata comunicazione nei termini sopra previsti, il Contraente sarà obbligato a pagare per il periodo di assicurazione trascorso, sempre su presentazione di apposito atto di regolazione, un premio uguale a quello dovuto per un aumento dei valori pari alla percentuale massima stabilita dalla presente estensione di garanzia, nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero anno.

In ogni caso comunque, salvo diversa dichiarazione del Contraente, i valori in aumento, sommati agli importi assicurati risultanti dalle singole partite di polizza oggetto della presente estensione di garanzia, costituiranno, a loro volta, le nuove somme assicurate in base alle quali la Società provvederà all'emissione di apposito atto per l'aggiornamento delle stesse e del relativo premio.

Qualora, tuttavia, i valori in aumento dichiarati risultassero, per una o più partite prese separatamente, eccedenti l'importo calcolato sulla base della percentuale sopra definita, l'assicurazione per detta eccedenza sarà condizionata a specifica pattuizione tra le Parti.

In caso di mancato pagamento di detti premi entro 30 giorni dalla data di presentazione dei relativi atti, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell'Art. "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sanctions Limitations Exclusion Clause

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.